

# Svizzera – sintesi Legge sulla concorrenza sleale

Alcuni principi su cui è imperniata la LCSII illustra Denis Alborino Torri

- La LCSII protegge la concorrenza leale e, di conseguenza, la buona fede nei rapporti commerciali nonché le pratiche commerciali leali.
- La protezione contro le pratiche commerciali sleali si estende a tutti gli operatori di mercato e alle loro organizzazioni: concorrenti, clienti a tutti i livelli commerciali, in particolare anche i consumatori, le associazioni professionali e economiche, le organizzazioni dei consumatori.
- La Confederazione può intervenire se sono coinvolti interessi collettivi.
- Disposizioni relative ad un'indicazione dei prezzi chiara, paragonabile e non fallace, sia nelle vetrine, nei negozi che nella pubblicità, favoriscono la concorrenza leale.
- La LCSII enuncia pertanto anche le regole fondamentali per un'indicazione dei prezzi corretta e contro confronti di prezzi suscettibili di indurre in errore.
- L'ordinanza sull'indicazione dei prezzi contiene disposizioni più dettagliate in materia.

Basi legali

RS 241 – Legge federale del 19.12.1986 contro la concorrenza sleale (LCSII)

RS 241.3 – Ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale

Ancienne loi contre la concurrence déloyale 30.09.1943

## Diritto di azione della Confederazione

In base alla modifica della LCSII (art. 10 cpv. 3), entrata in vigore il 1° aprile 2012, la Confederazione può proporre un'azione legale se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico, segnatamente se:

- è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all'estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all'estero; o
- sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi.

Le basi di intervento della Confederazione sussistono se:

- può intentare un'azione civile contro l'impresa interessata presso il tribunale cantonale competente (p. es. per omissione);
- può sporgere denuncia alla polizia o al ministero pubblico cantonale competente contro la o le persone colpevoli di concorrenza sleale.

Cosa non può fare la Confederazione:

- la Confederazione non è competente per far valere il diritto al risarcimento o alla riparazione, né per sé né per le vittime di pratiche commerciali sleali;
- chi ha perso denaro a causa di pratiche commerciali sleali deve impegnarsi personalmente a esigerne la restituzione adendo le vie legali.

Sulla Base della LCSII, nelle procedure civili e penali la Confederazione è rappresentata dalla SECO.

Denis Alborino Torri

Refidest – Ica Network – Desteco Lugano

Fonte: Secoch